



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'intervento dei servizi minorili

Autore: Edizioni Simone | 19/03/2016



Le attività di sostegno e di controllo dei servizi minorili: l'affidamento ai servizi sociali del minore.

Disposta la **misura cautelare**, il giudice affida l'imputato ai **Servizi Minorili** dell'amministrazione della giustizia, individuati nei Servizi Sociali facenti parte dei centri per la giustizia minorile (art. 8, co. 1, lett. a), disp. attuaz. D.P.R. 448/1988),

affinché gli stessi svolgano, in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali, attività di sostegno e controllo.

La scelta di una presenza costante degli operatori sociali accanto al minore in vinculis ha sicuramente maggiore rilevanza per le misure a carattere obbligatorio (artt. 20-22 D.P.R. 448/1988) dovendosi considerare la custodia in I.P.M. una misura tradizionale, marginale e residuale.

Il concetto di **affidamento**, che qualifica il coinvolgimento dei Servizi Sociali, va inteso nella sua duplice accezione rieducativa e penitenziaria, quale intervento continuativo volto a vigilare sulla condotta del minore e ad aiutarlo a superare le difficoltà di reinserimento sociale.

Il «**sostegno**» si sostanzia sia nell'aiuto psicologico da offrire al minore che, sottoposto ad una misura restrittiva della propria libertà personale, certamente vive questo periodo con disagio, paura ed insofferenza, sia nell'attenzione riservata all'elaborazione dei programmi che possono essere attuati e seguiti dal minore che, comunque, deve essere aiutato ad ottemperarvi.

Il «**controllo**» consiste, invece, nella verifica costante dell'adeguatezza dei programmi come sopra citati alla reale possibilità di attuazione degli stessi da parte del minore.

Tutte queste attività vengono svolte dai Servizi Sociali Ministeriali in collaborazione, però, con i Servizi Sociali territoriali i quali intervengono apportando le proprie eventuali conoscenze pregresse del nucleo familiare del minore nonché le proprie competenze in ambito civile e amministrativo.

Questa presenza dei **Servizi Sociali** territoriali già nella fase del trattamento processuale del minore trova la sua ovvia giustificazione nella circostanza per la

quale sia il processo sia la misura cautelare non possono che essere il preludio alla futura presa in carico del minore da parte dei Servizi del paese o del quartiere di residenza al fine di un intervento assistenziale e riabilitativo che, ove necessario, dovrà continuare anche dopo la cessazione della misura cautelare.

Con il provvedimento di **affidamento**, il giudice può anche dare indicazioni specifiche sugli interventi richiesti, ma, a ciò, non è obbligato per cui, ove non lo faccia, sarà il Servizio Sociale preposto ad individuare gli interventi più utili ed opportuni.

Il provvedimento di affidamento ai Servizi, ovviamente, non toglie che il giudice con-servi sempre e comunque un potere di controllo sull'esecuzione della misura; proprio in tal senso notiamo che l'art. 21, co. 3, D.P.R. 448/1988, nel disciplinare gli obblighi dei genitori del minore sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa «impone loro di consentire gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice rispetto a quelli già effettuati dai Servizi Sociali». È chiaro, qui, il riferimento ai controlli che il giudice delegherà alle Forze dell'Ordine per verificare se il minore rimanga sempre permanente in casa o meno.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

L'assistente sociale - Manuale completo

Anno 2015, Edizione: XI

SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI